



COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Piazza Roma, 22, C.A.P 05010

FAX 075 875407 - TEL. 075 875123

e mail vigili@comune.sanvenanzo.tr.it

Prot. 3382

San Venanzo (Tr), li

25 GIU. 2016

TENUTA DEI CANI E PROBLEMATICHE CONNESSE – STATO DEI LAVORI

A conclusione del percorso iniziato con l'incontro pubblico del 12.3.16, seguito dall'indagine effettuata in anagrafe canina, ed il successivo appuntamento del 18.6.16, si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni.

In primo luogo si prende atto con apprezzamento della disponibilità e dell'interesse dimostrati dai proprietari presenti nelle occasioni sopra indicate.

Secondariamente, si ritiene utile riportare qui di seguito le principali disposizioni normative di cui si è discusso:

- «*Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo*» (Ordinanza Ministero della Salute, 6.8.2013, art. 1, co.1);
- «*E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse*» (Ordinanza Ministero della Salute, 6.8.2013, art. 1, co. 4);
- «*Il proprietario deve provvedere entro centoventi giorni dalla nascita o comunque, entro dieci giorni dal possesso, all'iscrizione dell'animale all'anagrafe di cui al comma 1*» (L.R. n. 11/15, art. 210, co. 2), e «*chiunque omette di sottoporre a tatuaggio il proprio cane e conseguentemente di iscriverlo all'anagrafe di cui all'art. 210 è punito con la sanzione amministrativa da euro 52,00 a euro 310,00*» (L.R. n. 11/15, art. 219, co. 2);
- «*Il detentore di animali di affezione che ne permette il vagabondaggio, salvo che per i casi disciplinati da normative speciali, o li abbandoni anche nell'ambito della propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 620,00*» (L.R. n. 11/15, art. 219, co. 3);
- «*I cani di qualsiasi razza adibiti alla guardia del bestiame non possono essere lasciati liberamente vagare a più di 100 metri dal luogo dove sono normalmente impiegati o dal bestiame stesso*». (L.R. n. 114/94, art. 30, co. 5).

Con specifico riferimento ai cani da pastore, da un lato, si invita la cittadinanza a tenere presente le esigenze di coloro che vivono di pastorizia, i quali, costantemente minacciati dall'attacco di animali selvatici, hanno necessità di difendere il proprio gregge; per tale ragione, occorre accedere con prudenza alle aree (segnalate o meno) in cui è solito svolgersi il pascolo degli animali. Dall'altro lato, è quantomai opportuno che i proprietari dei predetti animali si attengano scrupolosamente alla normativa che ne regola la gestione, al fine di garantire la sicurezza degli utenti del territorio.

Con l'auspicio che l'opera di sensibilizzazione di cui lo scrivente Ente si è fatto carico (con la preziosa collaborazione della Stazione Carabinieri e del Corpo Forestale dello Stato di San Venanzo) possa sortire gli effetti sperati, in ordine a garantire la migliore fruibilità del territorio da parte di tutti gli utenti dello stesso, si invita la cittadinanza ad inoltrare all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di San Venanzo qualsiasi segnalazione avente ad oggetto nuove problematiche nella materia in oggetto (preferibilmente in forma scritta), in modo da consentire all'Amministrazione Comunale di poter attuare i provvedimenti all'uopo necessari.



Il Sindaco

Mario Marinelli

Mario Marinelli